COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli(AQ) Tel. 0863706100 - fax 0863710183

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del Reg. Data 18-05-23

Oggetto: Determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

Ciminelli Angelo	SINDACO	P
TATARELLI MICHELA	VICE SINDACO	P
SCORRANO LEONELLO	ASSESSORE	P

Partecipa il Vice Segretario comunale DOTT.LUCIO LUZZETTI Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267; Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- [] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- [] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; hanno espresso parere favorevole.

Si dà atto che la seduta di giunta è collegata in videoconferenza, così come previsto dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 22/04/2022;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

- 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
 - ... Omissis...
- 2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
- 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/04/2023;

Visto l'art. 2 del citato Regolamento Comunale il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta;

Visto il verbale della riunione dei Capigruppo (SiamoOvindoli e OrgoglioOvindoli) Prot. N 3502 del 15/05/2023;

Visto l'art. 3 del citato Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

Visto l'art. 5, comma 2 del Regolamento Comunale il quale prevede la riduzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

Ritenuto di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale:

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge dai presenti

DELIBERA

1) di stabilire le tariffe dell'imposta di soggiorno come segue:

MISURA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2023

- A) STRUTTURE ALBERGHIERE
- 1 Stella €uro 0,50
- 2 Stelle €uro 1.00
- 3 Stelle €uro 1,50
- 4 Stelle €uro 2,00
- 5 Stelle €uro 2,50
- B) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA

Case per ferie €uro 0,80

Ostelli per la gioventù €uro 0,50

C) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE

Rifugi montani

Esercizi di Affittacamere professionali €uro 0.80

Esercizi di Affittacamere non professionali

€uro 0,80

Case ed appartamenti per vacanze

€uro 0,80

D) ALLOGGI AGRITURISTICI

€uro 0,80

E) B&B

€uro

0,80

2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

Inoltre stante l'urgenza;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

Con separata votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge dai presenti; di allegare come parte integrante e sostanziale il verbale prot. N 3502 del 15/05/2023 della conferenza espletata dai Capigruppo

DELIBERA

3)DI DICHIARARE immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti dell'art.134 comma 4 del

T.U.E.L approvato con D.lgs n.267/2000

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267;

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ciminelli Angelo

IL SEGRETARIO L'ASSESSORE

F.to DOTT.LUCIO LUZZETTI F.to TATARELLI MICHELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) il giorno 23-05-23 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- [] E' stata comunicata con lettera n. 3659, in data 23-05-23 alla Prefettura in relazione al disposto dell'art.135, del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18/08/2000, n.267;
- [] E' stata comunicata, con lettera n. 3659, in data 23-05-23 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18/08/2000,n.267;
- [] E' stata trasmessa con lettera n. ******, in data ****** al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (Art.127, comma 3);
- [] E' stata trasmessa, con lettera n. ******, in data ******, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo:
 - [] nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127, comma 2);
 - [] perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art.127);
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno :
- [] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);
- [] decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co;
 - [] dell'atto (Art.134, comma 1);
 - [] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art.133, comma 2);
 - senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- [] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità . IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì

F.to DI FONZO MAURO
